

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2541

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada,
fatto a Roma il 13 gennaio 2005

Presentato il 19 aprile 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Trattato di estradizione in esame succede a quello firmato a Roma il 6 maggio 1981, che costituiva il primo Trattato bilaterale tra Italia e Canada in materia. A poco più di vent'anni di distanza, un periodo non lungo nella particolare materia, una rinnovata spinta collaborativa ha consentito questo nuovo accordo con il Canada, Paese retto da un regime democratico e da un sistema giuridico anglosassone, di grande estensione geografica e con una vasta

contiguità territoriale con gli Stati Uniti d'America.

Il tempo trascorso dal primo strumento di estradizione ha visto importanti mutamenti negli ordinamenti, che ne hanno reso opportuna la rivisitazione. In particolare, per parte canadese, sono intervenute l'abolizione della pena di morte e una nuova legge organica sulla cooperazione in materia penale (L.C. 1999, ch. 18); per parte italiana, il nuovo codice di rito ha mutato radicalmente il procedimento pe-

nale. Non va infine trascurato che, negli ultimi tempi, gli assetti degli strumenti giuridici internazionali in materia hanno compiuto progressi, che vengono recepiti dal nuovo Trattato Italia-Canada sull'extradizione. Il Trattato, rispetto al precedente, è caratterizzato da una netta semplificazione delle procedure e — particolare non trascurabile nei rapporti con Paesi retti dalla *common law* — detta una puntuale disciplina delle condanne in contumacia che rendono possibile l'extradizione. Il Trattato, inoltre, introduce l'extradizione semplificata e l'extradizione temporanea, divenuti patrimonio della maggior parte degli accordi simili. Non trascura, infine, la disciplina transitoria tra vecchio e nuovo Trattato.

Il testo del Trattato si compone di 22 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti contemplati.

L'articolo I, nel prevedere il generale impegno degli Stati contraenti all'extradizione reciproca, stabilisce la generale distinzione tra l'extradizione processuale, fondata sulle misure cautelari, e l'extradizione esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

L'articolo II determina l'ambito d'applicazione dell'extradizione e quindi i reati che possono dare luogo all'extradizione. Si tratta di una norma decisamente innovativa, rispetto al precedente Trattato, in quanto abbandona il tradizionale metodo, cosiddetto « enumerativo » dei reati, per il più efficace metodo cosiddetto « eliminativo », consistente nel fissare un limite di pena comminata o concretamente inflitta, al di sotto del quale il Trattato non prevede l'obbligo di consegna del reo. Si tratta del metodo utilizzato dalle recenti convenzioni e anche da quella conclusa con gli Stati Uniti.

Resta il tradizionale principio della doppia incriminabilità, previsto dalla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, resa esecutiva dalla legge n. 300 del 1963, e dall'articolo 13 del codice penale, portato a livelli di pena decisamente bassi: un anno,

ovvero appena sei mesi per l'extradizione esecutiva.

Inoltre, criteri interpretativi dei reati improntati alla sostanza delle condotte e lontani da visioni formalistiche offrono un ulteriore spazio d'applicazione per l'extradizione.

È stata riformulata, semplificandola, la regola dell'estradiabilità anche per i reati commessi al di fuori del territorio dello Stato richiedente, ancorandola alla presenza di regole di giurisdizione extraterritoriale analoghe nello Stato richiesto.

Infine sono state inserite norme per le estradizioni riferite a più reati ovvero a pene disomogenee.

L'articolo III, dopo aver dettato la regola del rifiuto obbligatorio dell'extradizione per i reati politici, considerati tali dallo Stato richiesto, conformemente al modello della citata Convenzione europea di estradizione del 1957, la costella di numerose e rilevanti eccezioni. Tali eccezioni, a differenza del precedente Trattato bilaterale, si aprono a un'ampia casistica: dai reati contro la persona, inclusi quelli relativi alla libertà sessuale, a quelli compiuti con mezzi particolarmente pericolosi. È stata inserita la clausola di non discriminazione secondo il modello di Trattato di estradizione ONU del 14 dicembre 1991.

L'articolo IV regola espressamente, a differenza del precedente Trattato, il rifiuto facoltativo dell'extradizione, dettando principi e criteri nell'uso della facoltà discrezionale. Tra questi, l'osservanza dei principi fondamentali in materia di minori, l'eventuale instaurazione di procedimento penale nello Stato richiesto e la sussistenza di ragioni umanitarie.

L'articolo V, in un'ottica di semplificazione, mutuando analoga regola contenuta nel Trattato di estradizione con gli Stati Uniti, firmato a Roma il 13 ottobre 1983, reso esecutivo dalla legge n. 225 del 1984, prevede l'impossibilità di rifiutare l'extradizione sulla base della cittadinanza, mostrando una stretta cooperazione e fiducia reciproca tra gli Stati contraenti.

L'articolo VI è, ancora, notevolmente innovativo rispetto al precedente Trattato, che prevedeva, in via esclusiva, la trasmis-

sione delle domande per via diplomatica, mentre ora questa via è associata alla trasmissione diretta tra Ministeri della giustizia.

L'articolo VII, nel disciplinare la documentazione accompagnatoria delle domande di estradizione, ne affronta un aspetto particolarmente delicato, in quanto regola gli oneri probatori alla base della domanda, ivi compresi quelli afferenti al procedimento giurisdizionale nello Stato richiesto. La norma, caratterizzata da un'articolazione complessa, disciplina anzitutto gli elementi di base che devono accompagnare la domanda (identità, descrizione della condotta, indicazione delle norme); si divide quindi in due sottoparagrafi [(b) e (c) del paragrafo 1] dedicati all'extradizione processuale e a quella esecutiva. Da evidenziare, nell'extradizione processuale, gli elementi di prova sufficienti per consentirla, che corrispondono a quelli che, se la condotta fosse stata posta in essere nello Stato richiesto, giustificherebbero il rinvio a giudizio. La soluzione resta legata all'impostazione dei Paesi di *common law*, secondo l'antica previsione dell'*Extradition Act* britannico del 1870, riprodotto sostanzialmente nell'articolo 33 del nuovo *Extradition Act* canadese del 1999. Gli elementi di prova devono risultare, sotto l'aspetto concreto, da una relazione sommaria. La norma affronta anche il connesso e delicato problema della ritualità della prova e della normativa di riferimento, richiedendo una certificazione, da parte della competente autorità dello Stato richiedente, che gli elementi di prova « sono disponibili ai fini del processo » e giustificano, « secondo la legge dello Stato richiedente », il rinvio a giudizio, ovvero che « sono stati ottenuti secondo la legge dello Stato richiedente ». La condanna in contumacia, quale base giuridica per l'extradizione, è stabilita al sottoparagrafo (d) e, con una soluzione normativa di dettaglio volta a eliminare incertezze interpretative, si prevede, oltre al caso della notificazione personale, quella della conoscenza *aliunde*, purché tempestiva, del processo. I paragrafi finali dell'articolo disciplinano le caratteristiche dei docu-

menti necessari al procedimento di estradizione, improntandole a semplicità ed efficienza.

L'articolo VIII prevede la possibilità di richiedere la trasmissione di informazioni aggiuntive entro termini prorogabili.

L'articolo IX disciplina l'arresto provvisorio a fini estradizionali, snellendo i canali di comunicazione, prima limitati alla via diplomatica e all'Interpol e oggi confermati solo in quest'ultimo canale, cui si aggiunge l'interessamento diretto delle competenti autorità dello Stato richiesto. Inoltre, in luogo della copia del mandato d'arresto o della sentenza di condanna è sufficiente una dichiarazione attestante l'esistenza dei titoli e delle loro caratteristiche. Viene allungato il termine entro il quale deve pervenire, dall'arresto provvisorio, la domanda di estradizione, prima fissato in quarantacinque giorni, oggi determinato in sessanta giorni.

L'articolo X introduce una semplificazione dell'extradizione che consente di prescindere dalle regole di documentazione previste dall'articolo VII del Trattato, in presenza di consenso dell'estradando.

L'articolo XI disciplina il caso di più domande di estradizione contemporaneamente avviate nei confronti della stessa persona, fissando i criteri cui deve attenersi lo Stato richiesto nella scelta dello Stato richiedente da preferire, in gran parte mutuati da quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 697 del codice di procedura penale.

L'articolo XII si occupa della fase esecutiva dell'extradizione, successiva alla decisione di concederla. Le novità rispetto al precedente Trattato consistono nella precisazione che il luogo di consegna, conveniente per entrambe le parti, deve trovarsi nello Stato richiesto; nei termini più serrati di consegna (venti giorni prorogabili di altri venti); nella disciplina di circostanze indipendenti che impediscono la consegna.

L'articolo XIII, innovando sul precedente, prevede la consegna temporanea, che non pregiudica una successiva estradizione esecutiva, adeguando in tale modo il Trattato a clausole già collaudate in materia.

L'articolo XIV detta il regime delle cose connesse all'extradizione. In particolare prevede la sequestrabilità di beni utilizzabili nel procedimento relativo al reato che dà luogo all'extradizione. L'espressione relativa all'utilizzabilità è deliberatamente generica e ampia in modo da coprire le differenze tra i diversi ordinamenti. La tutela dei diritti sulle cose vantabili dallo Stato richiesto o da terzi comporta la restituzione dei beni al termine dell'utilizzazione processuale e senza oneri di spesa per lo Stato richiesto.

All'articolo XV si riproduce il principio di specialità, consolidato in materia (dall'articolo 14 della citata Convenzione di Parigi del 1957, agli articoli 699 e 721 del codice di procedura penale) e già previsto nel precedente Trattato bilaterale, che limita l'extradizione al titolo specifico per il quale è concessa, attribuendo all'estradata l'immunità nel Paese richiedente per fatti diversi.

Nel paragrafo 2 sono stati disciplinati il caso del mutamento dell'imputazione e le condizioni in cui è ammissibile.

La riestradizione in uno Stato terzo è regolata dall'articolo XVI, che la permette qualora lo Stato richiesto vi consenta oppure qualora l'interessato, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente, vi si trattenga o vi ritorni.

L'articolo XVIII individua la legge applicabile, sostanzialmente confermando il precedente Trattato, ma non in modo assoluto in quanto, opportunamente, fa salve le disposizioni contrarie contenute nel Trattato in oggetto.

L'articolo XIX, relativo alla traduzione degli atti, si rimodella sull'articolo XVIII del precedente Trattato, chiarendo che i

documenti vanno redatti o tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto, semplificando in tale modo gli adempimenti nei confronti di uno Stato caratterizzato dal bilinguismo.

L'articolo XX ha il compito di individuare l'autorità incaricata di condurre il procedimento di estradizione che, per quanto concerne la parte italiana, viene rinviato alla normativa interna.

Il regime delle spese è stabilito dall'articolo XXI che non innova rispetto al precedente Trattato, stabilendo che sono a carico dello Stato richiesto fino a quando non avviene la consegna materiale dell'estradata, regolata dall'articolo XII. Poiché la consegna avviene nello Stato richiesto, le spese che seguono alla materiale apprensione dell'estradata, ancorché compiute nel territorio di quest'ultimo, sono a carico dello Stato richiedente. La norma ricalca il modello di Trattato di estradizione ONU citato.

La norma finale, stabilita dall'articolo XXII, contiene diverse modifiche rispetto al precedente Trattato. Si prevede infatti il termine per l'entrata in vigore, stabilito in trenta giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica, mentre prima vi era l'immediata entrata in vigore, ma soprattutto si prevede una disciplina transitoria. Infatti, sono soggette al nuovo Trattato le domande presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a reati precedentemente commessi, e, correlativamente, restano nel regime del vecchio Trattato le procedure avviate in precedenza. Infine, in caso di denuncia del Trattato, i termini di cessazione di efficacia vengono ridotti da un anno a centottanta giorni e restano salve le domande di estradizione presentate prima della comunicazione della denuncia.

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. XXI comma 2
2. Art.... comma.....
3. Art..... comma.....
4. Art. ... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art..... comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----



SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell' Articolo n. XXI, comma 2°:

- spese di trasporto detenuti;
- accompagnatori;
- spese per trasporto di cose e traduzioni.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Diaria secondo D.M. 2003, L.n. 248/06 e leggi indicate in Appendice.
- Pernottamento e biglietto aereo e spese per interprete ai prezzi - tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo i dati forniti dal Ministero competente.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.



SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-28.840	-28.840	-28.840

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	28.840	28.840	28.840
	Ministero			
- Tabella B	Ministero			
	Ministero			
Totale fondi speciali		28.840	28.840	28.840

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	28.840	28.840	28.840
---------------------------------	---------------	---------------	---------------



SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....



SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

note:



APPENDICE

L'attuazione del Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Canada comporta i seguenti oneri in relazione al sottoindicato articolo:

Articolo XXI, paragrafo 2.

Considerando che dall'applicazione del Trattato le richieste di estradizione attiva potranno essere stimate in almeno quattro casi e che sono a carico dello Stato richiedente le spese al trasporto, si avrà la seguente spesa:

DETENUTI

Biglietto aereo Toronto-Roma
euro 2.210 x 4 detenuti = euro 8.840

ACCOMPAGNATORI

Si può ipotizzare che ogni condannato sarà accompagnato da due unità.

Spese di missione:

pernottamento
(euro 150 al giorno x 8 persone x 5 giorni) = euro 6.000

diaria giornaliera
(euro 81 che viene ridotta di euro 27, corrispondente a 1/3 della stessa per un totale di euro 54. A euro 54 si aggiungono euro 21, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 del 1995 e n. 662 del 1996 e del decreto-legislativo n. 446 del 1997)
(euro 75 x 8 persone x 5 giorni) = euro 3.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Toronto
(euro 1.000 x 8 persone) = euro 8.000

Relativamente alle spese per il trasporto di cose, la trasmissione e la traduzione di atti si ipotizza la seguente spesa:

euro 750 x 4 estradizioni = euro 3.000

Totale onere (articolo XXI) euro 28.840

Pertanto, l'onere complessivo, da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia a decorrere dal 2007, ammonta ad euro 28.840.

Si fa presente, infine, quanto segue:

le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero di estradizioni, accompagnatori, riunioni e loro durata, spese per traduzioni, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento;

il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

Il Trattato sostituisce l'analogo Trattato bilaterale, che risale al 1981, per adeguarlo all'evoluzione della normativa e ai nuovi *standard* di analoghi accordi in tema di estradizione.

B) *Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.*

L'istituto dell'extradizione riceve già una disciplina generale nel codice di procedura penale e, d'altro canto, la regolamentazione del Trattato in oggetto è conforme a criteri normativi seguiti per altri accordi, conclusi in analoga materia; ne deriva che il Trattato di estradizione in esame, non discostandosi dai canoni generali, si presenta conforme all'ordinamento giuridico vigente e alla Costituzione.

C) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il Trattato non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni o delle autonomie locali.*

Trattandosi di materia rientrante a pieno titolo nella giustizia penale non si evidenziano particolari problemi riguardanti la compatibilità con la normativa regionale e locale.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo; verifica della correttezza dei riferimenti normativi; ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non vengono date nuove definizioni normative anche se alcuni concetti espressi hanno dovuto necessariamente tenere conto della diversità dei sistemi giuridici italiano e canadese. È stata espressamente regolamentata la successione tra il Trattato del 1981 e quello in esame all'articolo XXII di quest'ultimo.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Il Trattato si inserisce nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra l'Italia e il Canada, in particolare della cooperazione penale, nello specifico settore delle estradizioni, siano esse finalizzate a ottenere la presenza dell'estradando per fini processuali, quindi sulla base di misure cautelari, o per l'espiazione della pena. I destinatari dell'intervento si individuano anzitutto nelle autorità giudiziarie, ma anche nelle autorità amministrative, aventi il compito di fornire supporto funzionale alle prime.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Il Trattato intende favorire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Obiettivo principale del Trattato è l'aggiornamento alle evoluzioni giuridiche intercorse dalla precedente regolamentazione risalente al Trattato del 1981; a quel tempo, infatti, non era ancora entrato in vigore l'attuale codice di procedura penale e, in Canada, era ancora vigente la pena di morte. Nell'adeguamento normativo del Trattato si è colta l'occasione per semplificare le procedure e per ampliare l'ambito di applicazione del Trattato stesso. La relazione illustrativa dà ampiamente conto di queste finalità; si ricordano qui solo l'abbassamento delle pene nel principio della doppia incriminabilità (articolo II), l'impossibilità di rifiutare l'extradizione sulla base della cittadinanza (articolo V), l'esame dettagliato della documentazione allegata, ivi compresa quella relativa alla contumacia, foriera spesso di difficoltà giuridiche (articolo VII), termini più stretti per la consegna (articolo XII). Nell'ambito di tali obiettivi si collocano anche l'extradizione semplificata e l'extradizione temporanea, novità rispetto al Trattato precedente.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per la sua attuazione, né in seno all'amministrazione della giustizia né in seno all'organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.

E) Aree di criticità.

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto *D)*, aspetti di criticità.

F) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è lo strumento tecnico-normativo più appropriato, tenuto conto di quanto disposto dallo stesso Trattato all'articolo XXII, oltre che di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXII del Trattato stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 28.840 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per copia conformeServizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati**TRATTATO DI ESTRADIZIONE**

FRA

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

ED

IL GOVERNO DEL CANADA**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL
CANADA, di seguito denominati gli "Stati contraenti",****DESIDERANDO** rendere più efficace la loro cooperazione nella repressione dei reati
attraverso la conclusione di un trattato di estradizione delle persone ricercate per
essere perseguite o per essere state condannate in sede penale,**RIAFFERMANDO** il loro rispetto per il sistema giuridico e per le istituzioni
giudiziarie dell'altra parte,**HANNO CONVENUTO** quanto segue:**ARTICOLO I****Obbligo di estradare**


Gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, in conformità
delle disposizioni del presente Trattato, ogni persona ricercata dallo Stato
richiedente al fine del perseguimento penale o al fine dell'applicazione o della
esecuzione di una pena per un reato che dà luogo all'extradizione, così come
definito all'articolo II.

ARTICOLO II**Reati che danno luogo all'extradizione**

1. Ai fini del presente Trattato, l'extradizione è concessa per condotte che
costituiscono reato secondo le leggi di entrambi gli Stati contraenti e che sono
punte con la reclusione o altra pena privativa della libertà per un periodo
massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la domanda di



Servizio del Contenzioso Diplomatico

Per copia conforme

estradizione si riferisce ad una persona, condannata per uno dei predetti reati, ricercata ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di altra pena privativa della libertà, l'estradizione è concessa solamente se la pena residua è di almeno sei mesi.

2. Ai fini del presente Trattato, è irrilevante il fatto che le leggi degli Stati contraenti non pongano le azioni o le omissioni costitutive del reato nella stessa categoria di reato o non qualificano il reato con identica o analoga terminologia.
3. Ai fini del presente Trattato, nello stabilire se un'azione od omissione costituisca reato secondo le leggi dello Stato richiesto, si tiene conto delle azioni od omissioni complessivamente ascritte alla persona della quale si richiede l'estradizione, senza riferimento agli elementi costitutivi del reato prescritti dalla legge dello Stato richiedente.
4. Qualsiasi reato di natura fiscale, compreso un reato contro una legge relativa alla tassazione, ai dazi doganali, al controllo dei cambi e ad ogni altra questione tributaria, è un reato che dà luogo all'estradizione ai sensi del paragrafo 1.
5. L'estradizione può essere concessa a norma delle disposizioni del presente Trattato in relazione ad un reato a condizione che:
 - (a) esso fosse un reato nello Stato richiedente al momento della condotta costitutiva del reato; e
 - (b) la condotta ascritta avrebbe costituito, se fosse stata posta in essere nello Stato richiesto al momento della presentazione della domanda di estradizione, un reato contro la legge dello Stato richiesto.
6. Un reato dà luogo ad estradizione anche se la condotta sulla quale lo Stato richiedente basa la sua domanda sia stata posta in essere fuori dal territorio sul quale esso ha giurisdizione. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede che esso abbia giurisdizione in circostanze analoghe, lo Stato richiesto può rifiutare l'estradizione su questa base.
7. Se la domanda di estradizione si riferisce a più reati, ciascuno dei quali è punito dalle leggi di entrambi gli Stati, ma alcuni dei quali non soddisfano gli altri requisiti di cui al paragrafo 1, lo Stato richiesto può concedere l'estradizione anche per tali reati a condizione che l'estradizione sia disposta per almeno un reato che soddisfi tutti i requisiti posti dal paragrafo 1.
8. Se la domanda di estradizione si riferisce ad una pena detentiva congiunta ad una sanzione pecuniaria, lo Stato richiesto può concedere l'estradizione ai fini dell'applicazione della pena detentiva congiunta alla sanzione pecuniaria.



ARTICOLO III

Rifiuto obbligatorio dell'extradizione

L'extradizione non è concessa nei seguenti casi:

- (a) quando il reato per il quale si richiede l'extradizione è considerato dallo Stato richiesto come reato politico o reato di natura politica. Ai fini del presente paragrafo, fra i reati politici o reati di natura politica non sono compresi:
- (i) una condotta costitutiva di un reato indicato in un accordo multilaterale del quale l'Italia e il Canada sono parti e ai sensi del quale gli Stati contraenti sono obbligati ad estradare la persona o a sottoporre il caso alle autorità competenti per procedere;
 - (ii) l'uccisione illecita di un essere umano;
 - (iii) il cagionare lesioni personali gravi;
 - (iv) i reati contro la libertà sessuale;
 - (v) il sequestro o la sottrazione di persona, la presa di ostaggi o l'estorsione;
 - (vi) l'uso di esplosivi, mezzi incendiari, congegni o sostanze in circostanze per cui la vita umana può essere messa in pericolo o possono essere causate lesioni personali gravi o seri danni materiali;
 - (vii) il tentativo, il concorso, l'istigazione o il favoreggiamento di un'altra persona al fine di porre in essere le condotte di cui alle lettere da (i) a (vi), o il concorrere dopo il fatto in relazione a tali condotte;
- (b) quando la consegna sarebbe ingiusta o oppressiva tenuto conto di tutte le circostanze o lo Stato richiesto ha sostanziali motivi per ritenere che la domanda di estradizione sia stata fatta allo scopo di perseguire penalmente o punire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità od opinione politica, origine etnica, lingua, colore, sesso, orientamento sessuale, età, incapacità fisica o mentale o status o che la posizione della persona può essere compromessa da uno di tali motivi;
- (c) quando il reato per il quale l'extradizione è richiesta è un reato previsto dalla legge militare ma non dalla legge penale ordinaria degli Stati contraenti;
- (d) quando, in relazione al reato per il quale è richiesta l'extradizione, è stata pronunciata sentenza definitiva nello Stato richiesto;



- (e) quando il perseguimento penale o l'esecuzione della pena per il reato indicato nella domanda di estradizione è prescritto secondo la legge dello Stato richiedente.

ARTICOLO IV

Rifiuto facoltativo dell'extradizione

1. L'extradizione può essere rifiutata nei seguenti casi:
 - (a) quando il reato per il quale l'extradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato richiesto e lo Stato richiesto sta perseguendo o perseguirà penalmente la persona chiesta dallo Stato richiedente per la condotta costitutiva del reato per il quale l'extradizione è richiesta;
 - (b) quando, ai sensi della legge dello Stato richiesto, la persona richiesta era minore di età al tempo del commesso reato e la legge da applicarsi nei suoi confronti nello Stato richiedente è incompatibile con i principi fondamentali della legge dello Stato richiesto in materia di minori;
 - (c) quando la persona richiesta è stata assolta o condannata, in via definitiva, in uno Stato terzo per una condotta integrante il reato per il quale l'extradizione è richiesta e, se è stata condannata, la pena inflitta è stata interamente eseguita o non è più eseguibile;
 - (d) quando lo Stato richiesto, tenendo anche conto della natura del reato e degli interessi dello Stato richiedente, ritiene che, a causa delle condizioni di salute o dell'età della persona richiesta, l'extradizione sarebbe incompatibile con considerazioni di carattere umanitario.

ARTICOLO V

Estradizione dei cittadini

1. Lo Stato richiesto non può rifiutare l'extradizione di una persona solo perché è cittadina dello Stato richiesto.
2. Quando lo Stato richiesto ha rifiutato di estradare un suo cittadino ai sensi dell'articolo IV, lo Stato richiedente può chiedere allo Stato richiesto di considerare, secondo la legge dello Stato richiesto, se sottoporre la questione alle proprie autorità al fine di determinare se possa essere iniziato un procedimento penale.



ARTICOLO VI**Presentazione della domanda di estradizione**

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo IX, le domande fatte a norma del presente Trattato, i documenti forniti a loro sostegno e la corrispondenza, possono essere scambiati fra il Ministero della Giustizia italiano e il Dipartimento della Giustizia canadese.
2. In nessun caso il presente articolo preclude il ricorso alla via diplomatica.

ARTICOLO VII**Documentazione da fornire**

1. A sostegno della domanda di estradizione devono essere forniti i seguenti documenti:
 - (a) in tutti i casi, quando la persona è richiesta per essere perseguita penalmente o perché nei suoi confronti sia irrogata o eseguita una pena:
 - (i) informazioni circa la descrizione, l'identità, il luogo in cui si trova e la nazionalità della persona richiesta comprese, se disponibili, le impronte digitali e le fotografie;
 - (ii) una relazione di un pubblico funzionario, compreso un funzionario giudiziario, procedente o penitenziario, che descriva brevemente la condotta integrante il reato per il quale l'extradizione è richiesta, con l'indicazione del luogo, della data e della natura del reato e che fornisca una descrizione o una copia del testo delle disposizioni di legge che prevedono il reato e la pena applicabile.

Nella relazione deve essere indicato anche:

- (I) che le citate disposizioni di legge erano in vigore al momento della commissione del reato e che sono ancora applicabili al momento della presentazione della domanda di estradizione;
- (II) se il perseguimento del reato, l'irrogazione o l'esecuzione di qualsiasi pena applicabile si è prescritta; e
- (III) le disposizioni di legge che stabiliscono la giurisdizione dello Stato richiedente, quando il reato è stato commesso fuori dal suo territorio;



(b) in caso di persona richiesta per essere perseguita penalmente per un reato:

- (i) l'originale o la copia autentica del provvedimento restrittivo o di qualsiasi altro documento avente la stessa forza ed effetto, emesso nello Stato richiedente;
- (ii) una copia dell'atto di accusa, dell'elenco delle imputazioni o di ogni altro documento di accusa; e
- (iii) un fascicolo del caso contenente una relazione sommaria degli elementi di prova a disposizione dello Stato richiedente, unitamente agli elementi di identificazione, che sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di rinvio a giudizio della persona richiesta se la condotta fosse stata posta in essere nello Stato richiesto. Il fascicolo può contenere ogni altra relazione, dichiarazione o documentazione utile. Un'autorità procedente o giudiziaria certificherà che gli elementi di prova riassunti o contenuti nel fascicolo sono disponibili ai fini del processo e sono sufficienti a giustificare, secondo la legge dello Stato richiedente, il perseguimento penale della persona richiesta o che gli elementi di prova sono stati ottenuti secondo la legge dello Stato richiedente;

(c) in caso di persona richiesta per l'irrogazione o l'esecuzione di una pena:

- (i) una relazione di un funzionario giudiziario, procedente o penitenziario, che descriva la condotta per la quale la persona è stata condannata e contenente in allegato una copia del documento che riporti il giudizio di colpevolezza e, se del caso, la pena inflitta alla persona. Il funzionario giudiziario, procedente o penitenziario, certificherà che detta relazione è esatta; e
- (ii) in caso di persona richiesta per l'esecuzione di una pena, se una parte della pena è già stata eseguita, una dichiarazione da parte di un funzionario pubblico che specifichi la pena residua ancora da espiare;

(d) in caso di persona condannata in sua assenza, si applicheranno i requisiti relativi alla presentazione dei documenti di cui ai sottoparagrafi 1 (a) e (b) del presente articolo. Le prove riassunte nel fascicolo del caso possono anche essere certificate da un'autorità giudiziaria o procedente in quanto sono state ammesse al processo della persona richiesta. Tuttavia si applicheranno i requisiti relativi alla presentazione dei documenti di cui ai sottoparagrafi 1 (a) e (c) se:



- (i) la persona richiesta non è comparsa al suo processo e si è stabilito che l'imputazione le sia stata notificata personalmente, con l'indicazione della data e del luogo del processo, o ne abbia comunque avuto tempestiva conoscenza;
 - (ii) la persona richiesta non si è avvalsa del diritto di appello o di ripetizione del processo e si è stabilito che le è stata notificata personalmente la sentenza resa in sua assenza, o ne abbia comunque avuto tempestiva conoscenza.
2. Tutti i documenti e copie di documenti forniti a sostegno della domanda di estradizione, i quali risultino essere stati certificati o emessi da un pubblico funzionario, compresa un'autorità giudiziaria, un pubblico ministero o un funzionario penitenziario dello Stato richiedente o essere stati posti in essere per loro ordine sono ammessi, nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto, senza dover essere asseverati con giuramento o dichiarazione solenne e senza la certificazione della firma o della veste ufficiale della persona che risulta averli sottoscritti, emessi o certificati.
3. Non si richiede nessuna autenticazione o ulteriore certificazione dei documenti forniti a sostegno della domanda di estradizione.
4. Le traduzioni di documenti forniti dallo Stato richiedente e presentati a sostegno della domanda di estradizione sono ammissibili a tutti i fini del procedimento di estradizione.

ARTICOLO VIII

Informazioni aggiuntive

Se lo Stato richiesto ritiene che le informazioni fornite a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti a soddisfare le condizioni del presente Trattato, tale Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro il termine da esso specificatamente indicato; tale termine può essere prorogato dallo Stato richiesto.

ARTICOLO IX

Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza lo Stato richiedente può richiedere per iscritto, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL) o alle



competenti autorità dello Stato richiesto, l'arresto provvisorio della persona richiesta in attesa della presentazione della domanda di estradizione.

2. La richiesta di arresto provvisorio deve contenere:
 - (a) informazioni circa la descrizione, l'identità, la nazionalità della persona richiesta e l'indicazione del luogo in cui essa si trova;
 - (b) la dichiarazione dell'intenzione di richiedere l'extradizione;
 - (c) la qualificazione giuridica del reato e la data, il luogo ed un sommario dei fatti relativi;
 - (d) una dichiarazione attestante che è stato emesso un provvedimento di arresto o un altro provvedimento avente gli stessi effetti, con l'indicazione dei relativi termini e condizioni, o attestante che è stata pronunciata sentenza di condanna; e
 - (e) una dichiarazione attestante la pena detentiva massima che può essere o che è stata inflitta e, se del caso, la pena che rimane da espiaire.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio lo Stato richiesto, se intende accoglierla, compie i passi necessari per assicurare l'arresto della persona richiesta o adotta ogni altra misura per assicurare la presenza al procedimento di estradizione; lo Stato richiedente deve essere prontamente informato dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio ha termine se lo Stato richiesto non ha ricevuto la domanda di estradizione con i documenti giustificativi entro sessanta giorni dalla sua data. Le autorità competenti dello Stato richiesto, nei limiti consentiti dalla legge di tale Stato, possono prorogare il citato termine ai fini della ricezione della documentazione di cui all'articolo VII. In ogni caso, alla persona richiesta può essere concessa la libertà provvisoria in qualsiasi momento, alle condizioni ritenute necessarie ad assicurare che essa non abbandoni il Paese.
5. La scadenza del termine di sessanta giorni non preclude l'arresto e l'extradizione successivi se una domanda di estradizione viene successivamente ricevuta.

ARTICOLO X

Consenso all'extradizione

L'extradizione della persona richiesta può essere concessa, a norma del presente Trattato, anche se le condizioni dell'articolo VII non sono state soddisfatte, a condizione che la persona richiesta acconsenta alla sua estradizione.



ARTICOLO XI**Concorso di domande di estradizione**

1. Se provengono da due o più Stati domande di estradizione per la stessa persona, lo Stato richiesto decide verso quale di tali Stati la persona deve essere estradata, comunicando la propria decisione all'altro Stato contraente.
2. Nel decidere verso quale Stato una persona deve essere estradata, lo Stato richiesto deve tenere conto di tutte le circostanze connesse ed in particolare:
 - (a) della relativa gravità dei reati, se le domande riguardano reati differenti;
 - (b) della data e del luogo della commissione di ciascun reato;
 - (c) delle rispettive date delle domande;
 - (d) della nazionalità della persona; e
 - (e) dell'ordinario luogo di residenza della persona.

ARTICOLO XII**Consegna delle persone da estradare**

1. Lo Stato richiesto, subito dopo avere deciso sulla domanda di estradizione, comunica la decisione allo Stato richiedente. Il rigetto, totale o parziale della domanda, deve essere motivato.
2. Se l'extradizione è concessa, la persona richiesta viene consegnata in un luogo, sul territorio dello Stato richiesto, conveniente per entrambi gli Stati contraenti. Lo Stato richiesto fissa una data dopo la quale la consegna può avere luogo.
3. La persona richiesta è presa in consegna dallo Stato richiedente entro venti giorni dalla data fissata a norma del paragrafo 2. Tale termine può essere prorogato di altri venti giorni a domanda dello Stato richiedente.
4. Se la persona richiesta non viene presa in consegna entro il termine prescritto, lo Stato richiesto può rifiutarsi di dare luogo alla consegna stessa o di accogliere eventuali successive domande di estradizione per lo stesso reato.
5. Se circostanze che non dipendono dal suo controllo, impediscono ad uno Stato contraente di consegnare o prendere in consegna la persona da estradare, esso provvederà ad informare l'altro Stato contraente. Gli Stati contraenti decidono in merito ad una nuova data di consegna e si applicano le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.



ARTICOLO XIII**Rinvio della consegna o consegna temporanea**

1. Se la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o sta scontando una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale è stata domandata l'extradizione, lo stesso Stato richiesto può consegnare la persona o può rinviarne la consegna fino alla conclusione del procedimento o fino a che essa non abbia scontato interamente o parzialmente la pena inflitta. Lo Stato richiesto deve dare comunicazione allo Stato richiedente di ogni eventuale rinvio.
2. Quando una persona che sta scontando una pena nello Stato richiesto è stata dichiarata estraibile verso lo Stato richiedente per essere perseguita penalmente, lo Stato richiesto, nei limiti consentiti dalla propria legge, può consegnarla temporaneamente allo Stato richiedente alle condizioni da stabilirsi fra gli Stati contraenti. Il periodo di tempo trascorso in stato di custodia nello Stato richiedente viene sottratto dalla pena residua ancora da scontare nello Stato richiesto.
3. La persona che viene riconsegnata allo Stato richiesto dopo la consegna temporanea può essere estradata, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, per scontare un pena inflitta nello Stato richiedente.

ARTICOLO XIV**Consegna di oggetti**

1. Lo Stato richiesto, nei limiti consentiti dalla propria legge, sequestra e, su richiesta dello Stato richiedente, consegna oggetti:
 - (a) che possono essere usati nel perseguimento penale del reato per il quale si richiede l'extradizione; e
 - (b) che, al momento dell'arresto, vengono trovati in possesso della persona richiesta, o vengono scoperti successivamente.
2. La consegna degli oggetti sequestrati può essere ritardata dallo Stato richiesto per finalità di procedimenti interni o può essere sottoposta a condizioni.
3. Restano comunque salvi i diritti che lo Stato richiesto o terzi abbiano acquistato su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno restituiti il più presto possibile, al termine del processo e senza spese, allo Stato richiesto.



ARTICOLO XV**Principio di specialità**

1. La persona che è stata estradata non può essere sottoposta a procedimento penale o condannata per fatti commessi prima della sua consegna e diversi da quelli per i quali è stata estradata, eccetto che nei seguenti casi:
 - (a) quando lo Stato richiesto vi acconsente; la richiesta del consenso dello Stato richiesto deve, se tale Stato ne fa domanda, essere accompagnata dalla documentazione di cui all'articolo VII rilevante nel caso specifico, e dai verbali di tutte le dichiarazioni rese dalla persona estradata con riferimento al reato di cui trattasi;
 - (b) quando la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente, non lo ha lasciato entro quarantacinque giorni da quello in cui è stata definitivamente posta in libertà, ovvero vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato; o
 - (c) quando la persona estradata vi acconsente davanti ad una autorità giudiziaria nello Stato richiedente.
2. Se l'imputazione per la quale la persona è stata consegnata viene successivamente cambiata, detta persona può essere perseguita penalmente o condannata a condizione che il reato, secondo la nuova qualificazione:
 - (a) sia sostanzialmente integrato dagli stessi fatti contenuti nella domanda di estradizione e nella documentazione giustificativa; e
 - (b) sia punito con la stessa pena massima, o con una pena massima inferiore, prevista per il reato per il quale la persona è stata estradata.

ARTICOLO XVI**Riestradizione in uno Stato terzo**

1. Quando una persona è stata consegnata allo Stato richiedente dallo Stato richiesto, lo Stato richiedente non può riestradarla ad uno Stato terzo per un reato commesso prima della consegna, salvo che:
 - (a) lo Stato richiesto non vi acconsente; o
 - (b) la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente, non lo ha fatto entro quarantacinque giorni dalla sua liberazione definitiva, ovvero vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato.
2. Lo Stato richiesto, quando considera l'eventualità di dare il proprio consenso ai sensi del punto 1 (a) del presente articolo, può chiedere la produzione dei



documenti presentati dallo Stato terzo a sostegno della sua richiesta di riestradizione della persona.

ARTICOLO XVII

Transito

1. Nei limiti consentiti dalla sua legge, il transito attraverso il territorio di uno degli Stati contraenti viene concesso previa richiesta scritta dell'altro Stato contraente. La richiesta di transito:
 - (a) può essere trasmessa con ogni mezzo che produce un documento scritto; e
 - (b) contiene le informazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo IX ed i dati del transito e la proposta di data di consegna definitiva.
2. Il consenso al transito può essere sottoposto a termini e condizioni ritenuti opportuni dallo Stato di transito.
3. Nessuna autorizzazione al transito è necessaria quando si ricorre al viaggio in aereo e non sono previsti atterraggi sul territorio dello Stato di transito. Nel caso di un atterraggio non programmato, lo Stato di transito può chiedere la richiesta di transito di cui al paragrafo 1. Lo Stato di transito tiene in detenzione la persona in transito fino al ricevimento della richiesta ed il transito viene eseguito, purché riceva la richiesta entro il termine previsto dalla legge dello Stato di transito.

ARTICOLO XVIII

Legge applicabile

In mancanza di disposizioni contrarie contenute nel presente Trattato, le procedure relative all'arresto e all'estradizione sono regolate dalla legge dello Stato richiesto.

ARTICOLO XIX

Lingua

Tutti i documenti presentati in conformità con il presente Trattato devono essere redatti o tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto.



ARTICOLO XX**Gestione del procedimento**

1. Se la domanda di estradizione è presentata dalle autorità italiane, il procedimento di estradizione viene condotto dall'Attorney General del Canada.
2. Se la domanda di estradizione è presentata dalle autorità canadesi, il procedimento di estradizione viene condotto in conformità alla legge italiana.

ARTICOLO XXI**Spese**

1. Sono a carico dello Stato richiesto tutte le spese sostenute sul suo territorio per l'arresto e la detenzione della persona della quale è stata richiesta l'extradizione, finché la stessa non viene consegnata.
2. Sono a carico dello Stato richiedente tutte le spese sostenute per il trasporto della persona estradata dal territorio dello Stato richiesto.

ARTICOLO XXII**Entrata in vigore e scadenza**

1. Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
2. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Ciascuno dei due Stati contraenti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Trattato mediante comunicazione scritta a tale effetto ed esso cessa di essere in vigore nel centottantesimo giorno successivo a quello in cui la comunicazione scritta è stata ricevuta dalla controparte. Tuttavia il presente Trattato rimarrà in vigore relativamente alle domande di estradizione ricevute prima della suddetta comunicazione scritta.
4. Salvo quanto previsto dal paragrafo 6 che segue, all'atto dell'entrata in vigore del presente Trattato cessa di avere effetto fra gli Stati contraenti il Trattato di estradizione fra Italia e Canada firmato a Roma il 6 maggio 1981 ed in vigore dal 27 giugno 1985.
5. Il presente Trattato ha effetto relativamente a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se il reato per il quale l'extradizione viene richiesta è stato commesso prima.



6. Le domande di estradizione presentate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinate dalle norme del Trattato fra Italia e Canada firmato il 6 maggio 1981.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO in duplice esemplare, a *Roma*, il giorno *13/1/2005*, nelle lingue italiana, inglese e francese, ciascuna versione essendo parimenti autentica.



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEL
CANADA



PAGINA BIANCA

€ 0,68



15PDL0026550